

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 10 del 21/03/2019

Oggetto : MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - INTRODUZIONE ALIQUOTE DIFFERENZIALI E RIDUZIONE SOGLIA DI ESENZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Marzo, alle ore 19:20, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Marcello Nicola	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Mauri Cristiano	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Assente
8	De Leonardis Daniela	Assente	25	Petrucci Matteo	Assente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccarri Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Assente			

Totale presenti n. 27 - Totale assenti n. 6

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF – introduzione aliquote differenziate e riduzione soglia di esenzione.

Il Presidente del Consiglio Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 22 del 06.03.2019 di seguito trascritta:

“OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF – introduzione aliquote differenziate e riduzione soglia di esenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e che ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;*
- b) la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;*
- c) con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;*
- d) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;*
- e) l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;*
- f) relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 617/86, la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;*

VISTA la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del citato D.L. n. 138/2011, il quale testualmente recita: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

ATTESO, quindi, che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di stabilire aliquote differenziate, nonché di prevedere soglie di

esenzione, al fine di salvaguardare i redditi più bassi, adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

RICHIAMATE:

- a) la deliberazione del C.C. n. 24 del 15.03.2007, con la quale è stata deliberata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2007, che prevede l'aliquota nella misura del 0,3%;*
- b) la deliberazione del C.C. n. 29 del 14 giugno 2012, con la quale è stato deliberato di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, nella misura dello 0,3% e di introdurre, a partire dal 2012, una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;*
- c) la deliberazione del C.C. n. 72 del 17 giugno 2014 con la quale è stato deliberato di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, nella misura dello 0,3% e di aumentare, a partire dal 2014, la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a 17.000,00 euro;*
- d) la deliberazione del C.C. n. 106 del 25 settembre 2014, avente ad oggetto "Convalida della delibera C.C. n. 72 del 17.06.2014 ed approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF";*

VALUTATE, in conseguenza dei continui prelievi e tagli operati alle finanze locali da parte dell'Amministrazione centrale, le scelte necessarie al fine di definire una manovra strutturale in grado di garantire l'operatività del Comune rispetto al mantenimento e miglioramento degli attuali servizi offerti, nonché all'incremento degli interventi e degli investimenti essenziali per una politica di sviluppo territoriale locale;

RITENUTO opportuno, alla luce delle esigenze in termini di risorse finanziarie, in coerenza con gli indirizzi già espressi nell'ambito della manovra di bilancio, d'introdurre per l'addizionale comunale all'IRPEF, a partire dall'anno 2019, delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito, nonché di ridurre la soglia di esenzione ad € 10.000,00, rimanendo, comunque, ben al di sotto dell'imposizione della maggior parte dei Comuni italiani, nonché di quelli contigui o con caratteristiche simili al nostro, che, da anni, applicano aliquote maggiori, se non addirittura l'aliquota massima dello 0,8%, senza riconoscere alcuna esenzione;

PRESO ATTO che la normativa richiamata dispone che la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF avvenga "con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 [...]", rendendo, perciò, necessario la variazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del C.C. n. 106 del 25 settembre 2014;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale vengono dettagliatamente esposte le necessarie modifiche agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con particolare riferimento a:

- a) aliquote Addizionale comunale IRPEF differenziate per scaglioni di reddito come di seguito indicate:*

<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Aliquota (%)</i>
<i>da 0 a 15.000 €</i>	<i>0,49</i>
<i>da 15.001 a 28.000 €</i>	<i>0,51</i>
<i>da 28.001 a 55.000 €</i>	<i>0,78</i>
<i>da 55.001 a 75.000 €</i>	<i>0,79</i>
<i>oltre 75.000 €</i>	<i>0,80</i>

- b) *la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale, introdotta, a partire dal 2012, con deliberazione del C.C. n. 29 del 14 giugno 2012, per tutti coloro che risultavano titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 15.000,00 ed aumentata, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del C.C. n. 72 del 17 giugno 2014, ad € 17.000,00, è ridotta per coloro che risultino titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF, quindi al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad € 10.000,00;*

VISTO il testo delle modifiche da apportare agli artt. 2 (Aliquota), 3 (Esenzioni) e 4 (Entrata in vigore) del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (All. B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo modificato del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (All. C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le modifiche avanzate risultano necessarie in un'ottica di equità fiscale, oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;

VISTO l'art. 2 del Decreto del 30/03/2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno (quarto correttivo dell'armonizzazione contabile), in base al quale, "In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale";

QUANTIFICATO in € 4.800.000 il maggior gettito complessivo atteso dell'Addizionale comunale all'IRPEF derivante dalle variazioni suddette, determinato sulla base dei calcoli eseguiti utilizzando i dati imponibili desumibili dal suddetto simulatore (che utilizzano i dati estratti dalle dichiarazioni 2017 relative all'anno d'imposta 2016) e soffermandosi, prudenzialmente, sul gettito minimo, in ragione della potenziale riduzione che comporterà l'introduzione della cosiddetta flat-tax anche sul fronte delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF;

VISTI altresì:

- *il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;*
- *il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;*
- *l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, in base al quale: “a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*
- *l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, dispone che “a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce”; in mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente;*
- *la modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, che ha soppresso all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998, le parole “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento”, in seguito alla quale, quindi, l'acconto dell'imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente, essendo stata eliminata la possibilità di riscuotere, già in sede di acconto, l'imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno che, invece, prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente;*

VISTO il D.M. Interno (decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019) che ha differito al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;

VISTI:

- *il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente documento;*
- *il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), Dr. William Casanova, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;*
- *il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;*
- *il parere della 1^a e 5^a Commissione Consiliare Permanente riunitasi in seduta congiunta in data 12.03.2019 e 15.03.2019;*

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni, adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

DELIBERA

- 1) *di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del C.C. n. 106 del 25 settembre 2014 e precisamente apportando le necessarie modifiche agli artt. 2 (Aliquota), 3 (Esenzioni) e 4 (Entrata in vigore), così come indicato nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento a:*

- a) *aliquote Addizionale comunale IRPEF differenziate per scaglioni di reddito come di seguito indicate:*

<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Aliquota (%)</i>
<i>da 0 a 15.000 €</i>	<i>0,49</i>
<i>da 15.001 a 28.000 €</i>	<i>0,51</i>
<i>da 28.001 a 55.000 €</i>	<i>0,78</i>
<i>da 55.001 a 75.000 €</i>	<i>0,79</i>
<i>oltre 75.000 €</i>	<i>0,80</i>

Infine intervengono per dichiarazione di voto i Conss.: Erbetta, Mauro, Muratori, Camporesi, Renzi, Zoccarato e Spina.

Presenti n. 28: (Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Mauri, Mauro, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Il Presidente del Consiglio Donati pone quindi singolarmente in votazione i quattro emendamenti (2 del Cons. Spina, Prot. n. 75182 e 75250 del 19.03.2019 e 2 del Cons. Spina e Marcello, Prot. n. 75270 e 75279 del 19.03.2019) presentati alla proposta deliberativa in oggetto nella formulazione come risultante nell'All. "D", parte integrante del presente atto.

Il Consiglio Comunale esperita la votazione con modalità elettronica respinge gli emendamenti in oggetto con il medesimo risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Contrari Nr.	19	Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Favorevoli Nr.	9	Conss.: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Mauri, Mauro, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

Quindi viene posto in votazione il sub emendamento, Prot. n. 79024 del 21.03.2019, presentato dal Cons. Mauro all'emendamento del Cons. Muratori, Prot. n. 75682 del 19.03.2019, nella formulazione come risultante dall'All. "D", parte integrante del presente atto.

Il Consiglio Comunale, esperita la votazione con modalità elettronica, respinge il sub emendamento con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Contrari Nr.	19	Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Favorevoli Nr.	8	Conss.: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Mauri, Mauro, Renzi, Spina e Zilli

Astenuti Nr.	1	Cons. Zoccarato
--------------	---	-----------------

Infine il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione l'emendamento Prot. n. 75682 del 19.03.2019 del Cons. Muratori alla proposta deliberativa in oggetto, nella formulazione come risultante dall'All. "D", parte integrante del presente atto.

Esperita la votazione con modalità elettronica il Consiglio Comunale approva l'emendamento in oggetto con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Gnassi, Cons.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	9	Cons.: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Mauri, Mauro, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata e l'emendamento sopra votato, pone in votazione la proposta nella formulazione di seguito trascritta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e che ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- c) con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;
- d) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- e) l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- f) relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 617/86, la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale

all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;

VISTA la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del citato D.L. n. 138/2011, il quale testualmente recita: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

ATTESO, quindi, che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di stabilire aliquote differenziate, nonché di prevedere soglie di esenzione, al fine di salvaguardare i redditi più bassi, adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

RICHIAMATE:

- a) la deliberazione del C.C. n. 24 del 15.03.2007, con la quale è stata deliberata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2007, che prevede l'aliquota nella misura del 0,3%;
- b) la deliberazione del C.C. n. 29 del 14 giugno 2012, con la quale è stato deliberato di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, nella misura dello 0,3% e di introdurre, a partire dal 2012, una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;
- c) la deliberazione del C.C. n. 72 del 17 giugno 2014 con la quale è stato deliberato di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, nella misura dello 0,3% e di aumentare, a partire dal 2014, la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a 17.000,00 euro;
- d) la deliberazione del C.C. n. 106 del 25 settembre 2014, avente ad oggetto "Convalida della delibera C.C. n. 72 del 17.06.2014 ed approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF";

VALUTATE, in conseguenza dei continui prelievi e tagli operati alle finanze locali da parte dell'Amministrazione centrale, le scelte necessarie al fine di definire una manovra strutturale in grado di garantire l'operatività del Comune rispetto al mantenimento e miglioramento degli attuali servizi offerti, nonché all'incremento degli interventi e degli investimenti essenziali per una politica di sviluppo territoriale locale;

RITENUTO opportuno, alla luce delle esigenze in termini di risorse finanziarie, in coerenza con gli indirizzi già espressi nell'ambito della manovra di bilancio, d'introdurre per l'addizionale comunale all'IRPEF, a partire dall'anno 2019, delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito, nonché di ridurre la soglia di esenzione ad € 15.000,00, rimanendo, comunque, ben al di sotto dell'imposizione

della maggior parte dei Comuni italiani, nonché di quelli contigui o con caratteristiche simili al nostro, che, da anni, applicano aliquote maggiori, se non addirittura l'aliquota massima dello 0,8%, senza riconoscere alcuna esenzione;

PRESO ATTO che la normativa richiamata dispone che la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF avvenga "con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 [...]", rendendo, perciò, necessario la variazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del C.C. n. 106 del 25 settembre 2014;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale vengono dettagliatamente esposte le necessarie modifiche agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con particolare riferimento a:

- a) aliquote Addizionale comunale IRPEF differenziate per scaglioni di reddito come di seguito indicate:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55
da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 55.000 €	0,78
da 55.001 a 75.000 €	0,79
oltre 75.000 €	0,80

- b) la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale, introdotta, a partire dal 2012, con deliberazione del C.C. n. 29 del 14 giugno 2012, per tutti coloro che risultavano titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 15.000,00 ed aumentata, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del C.C. n. 72 del 17 giugno 2014, ad € 17.000,00, è ridotta per coloro che risultino titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF, quindi al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad € 15.000,00;

VISTO il testo delle modifiche da apportare agli artt. 2 (Aliquota), 3 (Esenzioni) e 4 (Entrata in vigore) del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (All. B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo modificato del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (All. C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le modifiche avanzate risultano necessarie in un'ottica di equità fiscale, oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;

VISTO l'art. 2 del Decreto del 30/03/2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno (quarto correttivo dell'armonizzazione contabile), in base al quale, "In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale";

QUANTIFICATO in € 4.800.000 il maggior gettito complessivo atteso dell'Addizionale comunale all'IRPEF derivante dalle variazioni suddette, determinato sulla base dei calcoli eseguiti utilizzando i dati imponibili desumibili dal suddetto simulatore (che utilizzano i dati estratti dalle dichiarazioni 2017 relative all'anno d'imposta 2016) e soffermandosi, prudenzialmente, sul gettito minimo, in ragione della potenziale riduzione che comporterà l'introduzione della cosiddetta flat-tax anche sul fronte delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF;

VISTI altresì:

- il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, in base al quale: "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, dispone che "a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce”; in mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente;

- la modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, che ha soppresso all’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998, le parole “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento”, in seguito alla quale, quindi, l’acconto dell’imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell’esonazione vigenti nell’anno precedente, essendo stata eliminata la possibilità di riscuotere, già in sede di acconto, l’imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno che, invece, prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente;

VISTO il D.M. Interno (decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019) che ha differito al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente documento;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), Dr. William Casanova, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
- il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;
- il parere della 1^a e 5^a Commissione Consiliare Permanente riunitasi in seduta congiunta in data 12.03.2019 e 15.03.2019;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni, adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

Il Presidente del Consiglio Donati, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa come precedentemente emendata;

Esperita la votazione con modalità elettronica, si ha il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	19	Conss.: Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi,

		Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	9	Cons.: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Mauri, Mauro, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del C.C. n. 106 del 25 settembre 2014 e precisamente apportando le necessarie modifiche agli artt. 2 (Aliquota), 3 (Esenzioni) e 4 (Entrata in vigore), così come indicato nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento a:
- a) aliquote Addizionale comunale IRPEF differenziate per scaglioni di reddito come di seguito indicate:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55
da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 55.000 €	0,78
da 55.001 a 75.000 €	0,79
oltre 75.000 €	0,80

- b) la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale, introdotta, a partire dal 2012, con deliberazione del C.C. n. 29 del 14 giugno 2012, per tutti coloro che risultavano titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 15.000,00 ed aumentata, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del C.C. n. 72 del 17 giugno 2014, ad € 17.000,00, è ridotta per coloro che risultino titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF, quindi al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad € 15.000,00;
- 2) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente, nel rispetto dei termini previsti al comma 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011 ed ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'esenzione stabilite;
- 3) **DI DARE ATTO**, altresì, che:

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

Esce il Consigliere Mauro. Presenti n. 27 (26 Consiglieri più il Sindaco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	19	Cons.: Sindaco Gnassi, Cons.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	8	Cons.: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Mauri, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Luca Uguccioni